



**Politecnico  
di Torino**

# **REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'INTEGRITÀ NELLA RICERCA**

**Emanato con DR n. 398 del 14 aprile 2025  
In vigore dal 15 aprile 2025**



**Politecnico  
di Torino**

## **Sommario**

**Art. 1 – Premessa**

**Art. 2 - Principi fondamentali dell'integrità nella ricerca**

**Art. 3 - Violazioni dei principi dell'integrità nella ricerca**

**Art. 4 - Valutazione delle eventuali violazioni dell'integrità nella ricerca**

**Art. 5 - Sanzioni delle violazioni dell'integrità nella ricerca**

**Art. 6 – Disposizioni finali**



## **Art. 1 - Premessa**

1. Riconoscendo la profonda importanza della ricerca scientifica e tecnica, che influenza la qualità della vita in tutto il mondo, il Politecnico di Torino, con i suoi studenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, ricercatrici/tori o professoresse/sori (in una parola, la comunità universitaria), nel rispetto del Codice Etico della Comunità Universitaria, si impegna alla più alta condotta etica e professionale dovuta da un'istituzione pubblica. In particolare, pone a garanzia del valore e dei benefici della propria ricerca il rispetto dei principi di integrità nella ricerca.
2. Il presente Regolamento è lo strumento attraverso cui l'Ateneo promuove la diffusione di tali principi e ne gestisce eventuali violazioni.

## **Art. 2 - Principi fondamentali dell'integrità nella ricerca**

1. L'impegno di tutte le componenti della comunità universitaria del Politecnico di Torino è volto al miglioramento e trasmissione delle conoscenze e culture tecniche e delle loro applicazioni appropriate, non trascurando le potenziali conseguenze del loro utilizzo secondo valutazioni non solo di principio ma anche tecnico-scientifiche.
2. A tal fine, si riconoscono i seguenti principi fondamentali, internazionalmente riconosciuti, per l'integrità nella ricerca: correttezza, trasparenza, equità, responsabilità e precauzione. In particolare, i membri della comunità universitaria del Politecnico di Torino:
  - a. garantiscono la piena attendibilità della propria ricerca; sono aperti e riconoscono le critiche nei confronti del proprio operato; offrono una critica onesta del lavoro degli altri.
  - b. Agiscono in conformità con tutti i regolamenti e le policies applicabili alla ricerca, danno supporto ad altri i quali si impegnano a fare altrettanto e segnalano violazioni alle autorità competenti.
  - c. Agiscono in piena osservanza di tutti i regolamenti internazionali e comunitari, con particolare riguardo a quelli sulla sperimentazione su esseri umani e animali.
  - d. Presentano nel più breve tempo possibile tutti i dati e le fonti della ricerca, incluso il ricorso a servizi esterni o a strumenti di intelligenza artificiale o automatici, in modo veritiero e onesto e conservano traccia di tutta la ricerca effettuata al fine di garantirne la verifica e la riproducibilità, con particolare riguardo al mantenimento dei dati che sono stati utilizzati in supporto di pubblicazioni scientifiche.
  - e. Si impegnano ad evitare ogni forma di fabbricazione, falsificazione o plagio, alla luce delle definizioni correnti e delle linee guida internazionalmente adottate in tema.
  - f. Accreditano correttamente i contributi alla ricerca degli altri e non accettano meriti o riconoscimenti per il lavoro non proprio.
  - g. Dichiarano in tutte le sedi opportune i propri potenziali conflitti di interesse, inclusi quelli di natura non finanziaria, o altre circostanze che potrebbero influenzare il giudizio o compromettere l'equità o la qualità delle proprie prestazioni.
  - h. Considerato il ruolo di piattaforma abilitante che la propria università tecnica riveste nella



collaborazione con le diverse componenti della Società, si impegnano affinché tutti i contratti e accordi riguardanti prodotti di ricerca prevedano regole per una equa e giusta gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

- i. Fanno dichiarazioni pubbliche, scrivono rapporti di ricerca, articoli e presentazioni, tengono lezioni, seminari e partecipano a dibattiti pubblici in modo obiettivo e veritiero.
  - j. Nello svolgimento della propria attività di ricerca ritengono fondamentale la sicurezza, la salute e il benessere degli studenti, delle/dei colleghe/i e dei cittadini; lavorano per proteggere l'ambiente e per perseguire uno sviluppo sostenibile alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.
  - k. Ripudiano la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e orientano l'evoluzione tecnologica verso uno sviluppo sostenibile e pacifico.
  - l. Ripudiano ogni forma di discriminazione che porti all'esclusione di qualunque minoranza dai benefici ottenibili attraverso ogni attività di ricerca e si impegnano a mantenere un ambiente di lavoro aperto a ricercatrici/tori e studenti provenienti da ogni parte del mondo.
  - m. Qualora durante lo svolgimento della propria attività di ricerca rilevassero elementi di rischio potenziale per la salute attuale o futura di qualsiasi persona, la sua sicurezza o l'ambiente, prima di proseguire la ricerca informeranno con tempestività l'Ateneo nei suoi organi competenti e attueranno gli approfondimenti e le misure precauzionali ritenute di volta in volta necessarie.
  - n. Promuovono un ambiente di ricerca che incoraggi ed educi a comportamenti ispirati ai principi di etica ed integrità nella ricerca.
3. L'Ateneo riconosce a tutte le proprie componenti il diritto di segnalare, per ragioni riconducibili all'etica individuale, la propria difficoltà a partecipare a specifiche attività. Tale diritto può essere esercitato mediante comunicazione scritta indirizzata al Rettore.
- Il Rettore, eventualmente avvalendosi di delegati o consulenti perviene ad una proposta di "reasonable accommodation". La proposta di ragionevole accomodamento mira a conciliare le necessità operative dell'Ateneo con il rispetto delle sensibilità etiche individuali.

### **Art. 3 - Violazioni dei principi dell'integrità nella ricerca**

1. Il presente Regolamento disciplina qualunque violazione dei principi dell'integrità nella ricerca, come elencati all'art. 2; tali principi trovano applicazione in tutte le fasi del processo, ovvero nella progettazione, pianificazione e svolgimento della ricerca, nella comunicazione e disseminazione dei risultati, nella pubblicazione dei risultati, nella valutazione dell'operato dei partecipanti, degli esiti, dei prodotti e delle pubblicazioni della ricerca.
2. Nel caso in cui un soggetto ponga in essere una condotta che rientra sia nel presente Regolamento, sia nel Codice Etico di Ateneo e che riguarda l'ambito dei principi dell'integrità nella ricerca, si applicano le sanzioni e il procedimento previsti dal presente Regolamento.
3. La valutazione circa l'osservanza dei principi dell'integrità della ricerca negli atti negoziali dell'Ateneo spetta alla/al Responsabile scientifico dell'atto negoziale. L'Ateneo mette a disposizione opportuni strumenti di supporto per l'analisi delle criticità. Nella valutazione, il/la Responsabile scientifico può avvalersi del supporto del Comitato Etico per la Ricerca secondo le modalità descritte nel "Regolamento del Comitato Etico per la Ricerca del Politecnico di Torino".



#### **Art. 4 - Valutazione delle eventuali violazioni dell'integrità nella ricerca**

1. Chiunque abbia giustificate ragioni per ritenere che sia occorsa una violazione dei principi dell'integrità scientifica da parte di membri della comunità scientifica dell'Ateneo, presenta al Rettore una segnalazione scritta, dettagliata, supportata da idonea documentazione.
2. Le segnalazioni presentate in forma anonima non saranno prese in considerazione.
3. Il Rettore, valutata la fondatezza della segnalazione, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, procede con l'archiviazione o con l'attivazione di un procedimento comunicando all'interessato l'avvio del procedimento.
4. In caso di potenziale violazione relativa agli atti negoziali dell'Ateneo, il Rettore procede richiedendo un parere al Comitato Etico per la Ricerca, che, nel rispetto dei principi di riservatezza, procede a esaminare, nel termine di 30 giorni, la segnalazione e la relativa documentazione, presentando al Rettore una relazione ai fini della decisione finale. I termini possono essere sospesi nel caso di necessità di integrazioni istruttorie. Al termine dell'attività istruttoria, il Rettore, preso atto dei risultati, dispone l'archiviazione o procede rimettendo al Senato Accademico ogni decisione di merito trasmettendo tutti gli atti per la definizione delle eventuali sanzioni. Il Senato Accademico è chiamato a deliberare nella prima seduta utile.

In tutti gli altri casi gli atti vengono trasmessi al Senato Accademico per la definizione delle eventuali sanzioni

#### **Art. 5 - Sanzioni delle violazioni dell'integrità nella ricerca**

1. Il Senato è chiamato a deliberare sulla sanzione.
2. Le sanzioni devono essere congrue rispetto all'entità, alla gravità ed alla eventuale recidiva della violazione. Ferme restando le valutazioni in merito ad eventuali violazioni disciplinari laddove sussistano, esse possono essere una o più delle seguenti:
  - a) richiamo formale riservato;
  - b) richiamo formale reso pubblico sull'albo di Ateneo;
  - c) esclusione dall'accesso ai fondi di Ateneo per la ricerca, per un periodo da un anno a tre anni;
  - d) esclusione dalla partecipazione al Collegio dei docenti di Corsi di Dottorato di ricerca e decadenza/sospensione nel caso la persona sia membro di un Collegio, per un periodo da un anno a tre anni;
  - e) esclusione dagli elettorati passivi nelle votazioni per il conferimento di incarichi negli Organi accademici e decadenza/sospensione dagli incarichi ricoperti, per un periodo da un anno a tre anni;
  - f) interdizione dall'uso dell'affiliazione istituzionale sia nella presentazione di progetti che



nella pubblicazione dei risultati, per un periodo da un anno a tre anni.

3. La deliberazione del Senato accademico viene in ogni caso trasmessa all'interessato e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Rettore provvede all'esecuzione delle deliberazioni. La documentazione relativa alla sanzione deve essere conservata nel fascicolo personale dell'interessato. Le violazioni più gravi e l'eventuale recidiva vanno considerate ai fini della Valutazione interna di Ateneo prevista dalla legge 240/2010, per lo stesso periodo della sanzione.

## **Art. 6 – Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del Decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo.
2. Si applica alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.